



COMUNE DI PIODE
 PROVINCIA DI VERCELLI

 Via Roma n°13, Piode (VC) – 13020
 0163 71155 – municipio@comune.piode.vc.it

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE
 N.12**

OGGETTO:

Approvazione salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato attuazione dei programmi 2024, art. 193 Dlgs n°267/2000

L'anno duemilaventiquattro addì venticinque del mese di luglio alle ore 21:00 nella Sala delle Adunanze, presso la sede municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ferraris Davide - Presidente	Sì
2. Daffara Alberto Erminio - Vice Sindaco	No
3. Baladda Barbara - Consigliere	Sì
4. Ferraris Piero - Consigliere	Sì
5. Ferraris Giuseppe - Consigliere	Sì
6. Demiliani Davide - Consigliere	No
7. De Dominici Graziano - Consigliere	Sì
8. Giacobini Chiara - Consigliere	Sì
9. Ferraris Bruno - Consigliere	Sì
10. Gilardi Francesca - Consigliere	No
11. Palo Cristina - Consigliere	No
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Durio dott.ssa Carmen la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Ferraris Davide, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

Visti:

- il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 - 2026, approvato nella seduta del 24.02.2023 del Consiglio Comunale, con deliberazione n. 6;
- il rendiconto per l'esercizio finanziario 2022, approvato nella seduta del Consiglio Comunale in data 27.04.2023 con deliberazione n. 7;

Richiamato l'art. 193 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267 che così recita:

Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;

Preso atto che:

- il punto 4.2, lett. g), del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. 118/11, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da

presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento generale di bilancio;

- il principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. 118/11, ed in particolare il punto 3.3 relativo all’accantonamento al FCDE, prevede che al fine di adeguare l’importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede “vincolando o svincolando le necessarie quote dell’avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l’avanzo di amministrazione”;

Visto il comunicato della Commissione Arconet del 01/07/2015 che chiarisce quanto segue “Si conferma che l’articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l’articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l’obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi”;

Visto l’art. 194 del D.Lgs 10 agosto 2000, n. 267 che così recita:

Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse;

Preso atto che l’art. 193 del D.Lgs.267/2000, modificato dal D.Lgs n. 126/2014, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, almeno una volta, deve essere effettuata la salvaguardia degli equilibri ed il Consiglio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio tramite apposita delibera.

Rilevato inoltre come dalla gestione di competenza, dei residui e di cassa emerga una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario come esposta nella relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario di cui all’allegato a);

Ritenuto che, alla luce delle analisi sopra effettuate nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da consentire il mantenimento del pareggio economico-finanziario alla data del 31.12.2024;

Dato atto che i disposti di legge sopra citati dispongono altresì che l'Ente accerti la sussistenza o meno di un possibile squilibrio finanziario dovuto a disavanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo dell'anno precedente, debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.193 del D.Lgs.267/2000, disavanzo della gestione competenza o residui che abbia prodotto o faccia prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per l'anno in corso, al fine di adottare le misure necessarie a ripristinare l'equilibrio;

Precisato a tal fine l'esercizio finanziario 2023 si è chiuso con un avanzo di amministrazione non negativo;

Vista la relazione tecnica predisposta dal Servizio Finanziario e relativi allegati, acclusi al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, che ha messo in evidenza la seguente situazione:

- la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel Documento Unico di Programmazione in forma Semplificata (DUPS);
- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
- nella definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità la distribuzione tra titoli e macroaggregati risulti variata rispetto agli accantonamenti effettivi stanziati nel bilancio di previsione 2024/2026, benché lo stanziamento finale nel bilancio assestato risulti congruo rispetto a quanto calcolato in sede di formazione del bilancio e pertanto non necessiti di rettifiche in quanto coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;

La gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:

- un'adeguata liquidità, volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa;
- il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
- altresì sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;
- i dati della gestione finanziaria del corrente esercizio 2024 non fanno prevedere alla data odierna, con proiezione dei dati al 31/12/2024 un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza
- la gestione dei residui è conforme alle previsioni;
- la gestione di cassa presenta un equilibrio non negativo;
- è garantito l'equilibrio nella gestione dei servizi per conto terzi;

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

Richiamati i commi da 819 a 826 della legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019) che stabiliscono che in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs.118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;

Richiamato l'art. 193, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 relativo al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri di bilancio;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il favorevole parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Preso atto del favorevole parere del Revisore del Conto in merito al presente provvedimento ai sensi dell' art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di provvedere agli adempimenti prescritti dall' art. 193 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, per la salvaguardia degli equilibri di Bilancio mediante il presente provvedimento;
3. di prendere atto della relazione tecnica predisposta dal Servizio Finanziario e relativi allegati, acclusi al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale, che ha messo in evidenza la seguente situazione:
 - la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel Documento unico di programmazione in forma semplificata (DUPS);
 - non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
 - nella definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità la distribuzione tra titoli e macroaggregati risulti variata rispetto agli accantonamenti effettivi stanziati nel bilancio di previsione 2024-2026, benché lo stanziamento finale nel bilancio assestato risulti congruo rispetto a quanto calcolato in sede di formazione del bilancio e pertanto non necessita di rettifiche in quanto coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;
La gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:
 - un'adeguata liquidità, volta a evitare l' utilizzo delle anticipazioni di cassa;
 - il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
 - altresì sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;
 - i dati della gestione finanziaria del corrente esercizio 2024 non fanno prevedere alla data odierna, con proiezione dei dati al 31/12/2024 un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza
 - la gestione dei residui è conforme alle previsioni;
 - la gestione di cassa presenta un equilibrio non negativo;
 - è garantito l' equilibrio nella gestione dei servizi per conto terzi;
4. di dare atto che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica coincidono e sono dimostrati dal prospetto degli equilibri di bilancio con saldo finale di competenza non negativo, come risulta dai prospetti allegati alla relazione di cui al punto precedente e pertanto non è necessario adottare ulteriori misure di riequilibrio;

5. di prendere atto del regolare andamento dello stato di attuazione dei programmi dell'anno 2024, valutato rispetto alle previsioni del Bilancio dell'esercizio in corso, tenendo conto del D.U.P.S 2024-2026, verificando per ogni progetto e programma lo stato di sua realizzazione e affermando che gli interventi ed i programmi sono già attuati o sono comunque in fase di esecuzione.
6. di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione:

Rilevato che è corredata dai pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n°7, astenuti n°0 e contrari n°0, palesemente espressi

D E L I B E R A

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere a dar corso al deliberato per il prosieguo dell'iter amministrativo a fini di attuazione dei contenuti;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n°7, astenuti n°0 e contrari n°0, palesemente espressi

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to : Ferraris Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Durio dott.ssa Carmen

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26-lug-2024 al 10-ago-2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Piode, li 26-lug-2024

IL MESSO COMUNALE
F.to : Cucciola rag. Omar

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-lug-2024

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del TUEL 18/08/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Durio dott.ssa Carmen

È copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

26-lug-2024

26-lug-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Durio dott.ssa Carmen



COMUNE DI PIODE

PROVINCIA DI VERCELLI

Via Roma n°13, Piode (VC) – 13020
0163 71155 – municipio@comune.piode.vc.it

Proposta Consiglio Comunale N.12 del 18/07/2024

Oggetto:

Approvazione salvaguardia degli equilibri di bilancio e stato attuazione dei programmi 2024, art. 193 Dlgs n°267/2000

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art.49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Testo	Esito	Data	Responsabile
PARERE TECNICO	Si attesta che ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità tecnica del presente atto.	Favorevole	19/07/2024	Durio dott.ssa Carmen
VISTO PER PARERE TECNICO	Si attesta che ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità tecnica del presente atto.	Favorevole	19/07/2024	Ferraris Davide
PARERE TECNICO	Si attesta che ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità tecnica del presente atto.	Favorevole	19/07/2024	Cucciola rag. Omar